

MINISTERO DEI TRASPORTI

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

Legge 29 dicembre 1969, n. 1042

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 2)

Legge 16 marzo 1976, n. 86

Legge 16 ottobre 1975, n. 493 di conversione, con modificazioni del D.L. 13 agosto 1975, n. 377 (art. 14)

Legge 19 febbraio 1970, n. 82

Legge 1 giugno 1977, n. 285

Legge 27 novembre 1980, n. 815

Legge 10 aprile 1981, n. 151

Legge 14 maggio 1981, n. 219

Legge 7 agosto 1982, n. 526

AVIAZIONE CIVILE

Legge 22 dicembre 1973, n. 825 e successive integrazioni

Legge 7 agosto 1982, n. 526

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377 (ART.2).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i Trasporti.

Ha autorizzato interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie concesse di particolare importanza, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti negli anni dal '75 all'81 lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle ferrovie Nord Milano (90 miliardi), alla Circumvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflègreà (6,1 miliardi).

I programmi vengono realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base di progetti approvati con decreto del Ministro dei Trasporti, sentita la Commissione Interministeriale per l'ammodernamento dei pubblici servizi di trasporto in concessione (art. 10 della legge 2.8.52, n° 1221).

Ciascun decreto di approvazione di progetto contiene lo impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

L'erogazione ai concessionari avviene per quote non inferiori ad un decimo in proporzione dei lavori eseguiti e del materiale mobile e d'esercizio costruito o approvvigionato.

Lo stanziamento - si è detto - era frazionato in 7 anni.

D'altra parte la predisposizione dei progetti esecutivi e le necessarie intese con le regioni, per l'inquadramento nel piano dei trasporti regionali, e con i comuni per gli espropri, hanno comportato un'iniziale battuta d'attesa, sicchè la somma è stata interamente spesa nel settennio solo per la Circumvesuviana (il cui programma di ammodernamento peraltro prosegue grazie a contributi del Fondo Investimenti e Occupazione e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e ad oggi risultano ancora disponibili poco più di 30 miliardi.

Ovviamentr l'erosione dell'inflazione ha comportato un ridimensionamento dei programmi originari.

LEGGE 29 DICEMBRE 1969, N° 1042

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

Autorizza la concessione di un contributo annuale dello Stato per trent'anni per la realizzazione di metropolitane nei Comuni maggiori, nel limite del 6% della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio riconosciuta ammissibile da apposita Commissione Interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei Comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi all'anno, 360 miliardi nei trent'anni).

Scopo della legge era di favorire la costruzione di metropolitane nelle grandi aree urbane fornendo ai Comuni, competenti per la costruzione e l'esercizio di tali sistemi di trasporto, una parte dei mezzi finanziari occorrenti. Per consentire ai Comuni il reperimento degli ulteriori mezzi finanziari la legge prevede la garanzia dello Stato sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per l'importo dell'investimento dedotto il valore del contributo.

Lo scopo della legge è stato in gran parte vanificato dall'inflazione, pur considerando l'ulteriore finanziamento (330 miliardi) portato dall'art. 14 del D.L. 13.8.75, numero 377, convertito con modificazioni nella legge 16.10.75, n° 493 (cfr.).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione per la realizzazione dei progetti presentati, i contributi

sono stati attribuiti ai seguenti Comuni per gli importi a fianco precisati:

<u>Comune</u>	<u>Importo annuale</u>	<u>Importo Totale</u>
MILANO	£ 2.511.000.000	£ 75.330.000.000
TORINO	£ 3.200.000.000	£ 96.000.000.000
NAPOLI	£ 2.520.000.000	£ 75.600.000.000
ROMA	£ 3.769.000.000	£113.070.000.000

I contributi vengono liquidati per quote non inferiori a un decimo in proporzione ai lavori eseguiti ed all'approvvigionamento del materiale e possono essere messi a disposizione del Comune beneficiario o del suo concessionario per o perazioni finanziarie.

Il programma di costruzioni metropolitane del Comune di Milano finanziato con i fondi della legge è stato totalmente realizzato sicchè è stato liquidato interamente l'importo annuale del relativo contributo.

A Roma e a Napoli viceversa lo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha ancora consentito la liquidazione del primo decimo dell'annualità.

Il Comune di Torino, infine, ha rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo era stato concesso e non ha a tutt'oggi esibito un progetto alternativo tale da conseguire, ai fini della corresponsione del contributo stesso, il giudizio di equivalenza, ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministero dei Tra-sporti (delibera 6.5.76).

LEGGE 16 MARZO 1976, N° 86

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della
Ferrovia Alifana.

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei Trasporti la somma di lire 63 miliardi ripartita in varie annualità.

La realizzazione degli interventi, per i quali sono previste procedure identiche a quelle della legge n°493/75, è in grave ritardo. Solo ultimamente sono stati aggiudicati i lavori del primo tronco di progettazione esecutiva (Cala Capodichino - via Giugliano Melito della tratta Napoli P.zza Garibaldi - Teverola).

Le ragioni del ritardo sono molteplici.

Alla completa inerzia della Società Tramvie Provinciali di Napoli, concessionaria all'epoca di emanazione della legge, sono seguite le difficoltà interne del subentrato Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli che, per lungo tempo in regime commissariale, solo di recente è riuscito a costituire i propri organi istituzionali.

Per quanto più specificatamente attiene l'attuazione della legge il ritardo si ricollega nell'ordine:

- alle lungaggini procedurali dell'appalto-concorso per la scelta dello studio tecnico cui affidare la progettazione;
- alle difficoltà di determinare il tracciato armonizzando

le esigenze tecniche ed economiche con lo stato di fatto degli insediamenti urbani abusivamente creatisi nelle aree interessate;

- ai contrasti, tuttora in atto, fra gli enti locali presenti nel consorzio, sulle modalità di gara per gli appalti dei lavori.

Fatto sta che intanto il costo del solo tronco di progettazione esecutiva risulta ammontare, ai prezzi del 1981, a oltre 167 miliardi (e quello dell'intera tratta Napoli P.zza Garibaldi - Teverola a 349 miliardi).

Ovviamente il CTP è stato autorizzato ad eseguire lavori solo fino alla concorrenza dello stanziamento (63 miliardi).

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N° 493 (ART.1) DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 13.8.75, N° 377 (ART.14).

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e i Trasporti.

Autorizza la concessione di ulteriori contributi agli stessi Comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29.12.69, n° 1042, stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (330 miliardi nei trent'anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera) tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poichè i lavori, oltrechè a Milano (dove erano già in corso) hanno avuto ufficialmente inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni, adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità (11/12) rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29.12.69, N° 1042, come dal seguente prospetto:

<u>Comune</u>	<u>Importo Annuale</u>	<u>Importo Totale</u>
MILANO	£ 2.301.750.000	£ 69.052.500.000
ROMA	£ 3.454.917.000	£103.647.510.000
NAPOLI	£ 2.310.000.000	£ 69.300.000.000

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.70, N° 281, per essere iscritta, a termini dell'art. 130 del D.P.R. 24.7.77, n° 616, sul cap. 5926 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

I contributi vengono liquidati secondo le norme della legge N° 1042/69 e cioè per quote non inferiori a un decimo in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi da finanziare con i fondi della legge, trattandosi

degli stessi programmi cui si riferiscono i finanziamenti della legge n° 1042/69, si rinvia a quanto rilevato a proposito di tale legge.

LEGGE 19 FEBBRAIO 1970, N° 82

Finanziamenti delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea A della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24.12.1959, N° 1145.

Autorizza, per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (Osteria del Curato - Prati) il concorso dello Stato in trenta annualità, in misura pari alla quota annua di ammortamento e interessi al tasso ufficiale di sconto, aumentato di due punti e in ogni caso non superiore al 6,50% della spesa entro il limite di 30 miliardi.

In base alla legge è stato accordato al Comune di Roma un concorso in trenta annualità di £ 2.297.000.000 corrispondenti alla quota annuale ammortamento e interessi al tasso del 6,50% della spesa di 30 miliardi.

Le modalità di liquidazione sono quelle previste dalla legge N° 1042/69.

In relazione allo stato d'avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti, l'annualità di concorso è stata liquidata nell'83 per l'intero importo.

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N° 285.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Ai sensi della legge n° 285/77 vennero assunti - con contratto a tempo determinato - n° 848 giovani per l'esecuzione dei seguenti progetti:

Progetto A: potenziamento attività operativa e ripristino controllo quinquennale degli autoveicoli;

Progetto B: autotrasporto merci.

A seguito del D.L. 21.6.1980, N° 268, i giovani sono stati poi utilizzati in tutti i compiti d'istituto di questa Amministrazione.

Nel corso del 1981, in attuazione della legge 29.2.80 N° 33, furono effettuate le prove d'idoneità previste dall'art. 26/ter di detta legge.

Sono state approvate le graduatorie degli esami per l'ammissione nei ruoli della carriera direttiva tecnica, direttiva amministrativa, di concetto, ausiliaria e nel ruolo degli operai.

La graduatoria degli esami per la carriera esecutiva è in via di perfezionamento.

Sulla base delle predette graduatorie sono stati nominati in ruolo 30 impiegati della carriera direttiva tecnica, 19 impiegati della carriera direttiva amministrativa e 14 impiegati della carriera ausiliaria. Sono in corso di preparazione i provvedimenti di nomina in ruolo degli impiegati della carriera di concetto ed esecutiva e quello

degli operai.

In applicazione della legge 16 maggio 1984, N° 138, il personale risultato idoneo negli esami suindicati, ove non opti per altre amministrazioni statali, sarà immesso nei ruoli della Direzione Generale della M.C.T.C. anche in soprannumero con effetto non posteriore al 1° giugno 1985.

LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N° 815.

Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi.

Il Fondo Nazionale per il credito agevolato per l'autotrasporto merci in conto terzi, istituito con la legge numero 815/1980, non è stato finora utilizzato, in quanto non sono state ancora risolte sia le difficoltà inerenti le garanzie chieste dagli Istituti bancari, sia quelle relative alla impugnativa CEE.

In effetti, dopo oltre tre anni dall'istituzione del suddetto Fondo non è stato possibile effettuare erogazioni, anche in presenza di espresse richieste di prestiti in conto interessi e in conto canoni.

LEGGE 10 APRILE 1981, N° 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore.

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981, N° 151, per i pubblici servizi di trasporto locali non di competenza statale, ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione nel settore delle spese correnti, l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Il primo, ai sensi dell'art. 9 di detta legge, è stato istituito a decorrere dal 1982 presso il Ministero dei Trasporti, con la denominazione "Fondo Nazionale Trasporti", per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e privato, esercenti servizi non di competenza dello Stato.

Detta legge-quadro, ad appena tre anni dalla sua entrata in vigore, ha già formato oggetto di interventi legislativi che ne hanno provocato varie modifiche, disattendendo quelle che dovevano essere le normali aspettative degli enti destinatari del F.N.T.

Da ultimo la legge finanziaria 1984 (L. N° 730/1983), non applicando il meccanismo della spesa storica 1981 più il tasso inflattivo in atto, originariamente previsto per la costituzione del Fondo stesso, ha definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi la relativa disponibilità per l'anno 1982 con una decurtazione di circa 100 miliardi; ha elevato la disponibilità 1983 a £ 3.152,5 miliardi, compresa una somma non

superiore a 40 miliardi, destinata alle S.p.A. a totale partecipazione pubblica, quantificata in 24,488 miliardi ed ha stabilito in 3.446 miliardi l'entità del fondo per l'84.

Va inoltre evidenziato che a tutt'oggi deve ancora essere accordata in bilancio per il 1983 la somma di 8,722 miliardi; mentre mancano 240 miliardi per raggiungere la prevista disponibilità per il 1984 (3.446 miliardi).

Tuttavia, per quanto di competenza, la Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire agli Enti destinatari degli interventi dello Stato tutte le somme disponibili in bilancio e quantificate in L. 2.921,999 miliardi per il 1982 ed in L. 3.123,777 (compresi i 24,488 miliardi per le S.p.A.) per il 1983.

Ad oggi, per l'anno 1984 si è provveduto ad erogare due acconti per l'importo complessivo di 2.000 miliardi ed è in corso di perfezionamento il decreto che prevede l'erogazione di un terzo acconto per l'importo di L. 1.205,985 miliardi.

E' da evidenziare che il funzionamento dei meccanismi di trasferimento, previsto dalla legge in questione e così come sopra limitato con la finanziaria 1984, non si è rivelato idoneo ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto essendo, tale manovra, legata al tasso reale di inflazione registrata ed a manovre di natura tariffaria (molto limitate) o di recupero della produttività (con limitate possibilità).

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art. 11 della detta legge n° 151/1981, ha avuto una dotazione di competenza di 2.000 miliardi da

assegnare nel quadriennio 1981 - 1984, in ragione di 450 miliardi per ciascuno dei primi due anni e di 550 miliardi per gli ultimi due anni.

Nella realtà, la competenza relativa al 1981 è stata erogata con la disponibilità di cassa prevista per l'anno successivo, mentre l'originaria assegnazione di competenza per il 1982 è stata trasferita nell'esercizio finanziario 1985.

Le disponibilità 1983 e 1984 (1000 miliardi complessivi) sono state totalmente erogate nell'arco dei rispettivi esercizi finanziari.

LEGGE 14 MARZO 1981, N° 219 (Art. 4):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.1.1981, N° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre '80 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

La legge N° 219 del 14.3.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa S. 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da

talune gallerie ferroviarie, la valutazione attuale del complesso dei lavori ammonta a L. 48.270 milioni circa.

A tale proposito sono state segnalate al ministero del Bilancio, ai fini delle determinazioni che il CIIE dovrà adottare in merito all'applicazione della legge 219/1981 per l'anno 1984, le ulteriori esigenze di finanziamento degli interventi programmati, che ammontano a L. 55.470 milioni.

A tutto il 1983 gli stanziamenti globali sul corrispondente capitolo di bilancio ammontano a L. 26.765 milioni. Non sono stati assegnati fondi per il 1984. Allo stato attuale i pagamenti ammontano complessivamente a circa L. 5.800 milioni.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N° 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Il CIIE, con delibera 12 novembre 1982, ha approvato interventi per 61 miliardi, da realizzare entro il 31.12.1985, per il completamento dei lavori di raddoppio della tratta Napoli - Foggioreale - Pomigliano d'Arco della linea ferroviaria Napoli - Nola - Baiano (Circumvesuviana) in concessione alla Soc. Strade Ferrate Secondarie Meridionali.

La disponibilità sull'apposito capitolo di bilancio (298) dei fondi stanziati si è avuta con il decreto di variazione di bilancio del Ministero del Tesoro n° 126469 del 17.5.1983.

Con delibera 22 dicembre 1983 il CIPE ha approvato, per un importo di 78 miliardi di lire, un progetto di investimento riguardante il completamento dei lavori del I e II lotto dell'ammodernamento della ferrovia Cumana in concessione alla Soc. S.E.P.S.A. di Napoli.

Per il finanziamento del suddetto importo è stato autorizzato, ai sensi del quinto comma dell'art. 21 della legge n° 130/1983, il ricorso ai mutui B.S.I.

Poichè il punto 3 della citata delibera prevede, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una autorizzazione di spesa pari al 40% del finanziamento accordato, è stato istituito dall'Ispettorato Generale del Bilancio il capitolo n° 7299 per un ammontare di L. 31,2 miliardi.

Allo stato attuale i pagamenti effettuati sul cap. 7298 ammontano complessivamente a L. 7,36 miliardi, di cui 1,06 nell'esercizio 1983 e 6,3 nel primo semestre 1984.

LA LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825 - D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975 N. 493-D.L. 26 MAGGIO 1979 N. 151 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 27 LUGLIO 1979, N. 299.

Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti

La legge 825/73 e i successivi rifinanziamenti avevano la finalità di migliorare le condizioni di agibilità e sicurezza degli aeroporti mediante l'esecuzione di opere immobiliari infrastrutturali ed impiantistiche.

L'autorizzazione complessiva di spesa sulle tre leggi in oggetto è stata di complessive £. 428 miliardi, di cui £. 421 miliardi per interventi negli aeroporti e £. 7 miliardi per spese di personale (cesate con il 31 dicembre 1979).

La durata del programma, inizialmente prevista in 5 anni, è stata poi prolungata per effetto della legge 299/79.

La legge prevedeva snellimenti procedurali (esonero dai pareri preventivi per progetti e contratti fino a £. 300 milioni, sostituzione dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore LL.PP. con quello di uno speciale Comitato, esercizio del controllo di legittimità in via successiva) e la legge 299/79, in deroga alla legge 584/1977, prevedeva la possibilità di affidare i lavori a trattativa privata.

Con il 31/12/1982 le assegnazioni al bilancio hanno raggiunto il limite di spesa di £. 428 miliardi; gli impegni assunti con atti formali, sul limite dello stanziamento, ammontano a £. 426,90 miliardi, mentre nella tabella è riportato l'importo di £. 370,99 miliardi per ragioni di coerenza con i dati risultanti dal conto consuntivo per il 1983.

Gli impegni registrati nel 1983 e i pagamenti effettuati sono stati pari a £. 15,79 miliardi.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle leggi in argomento si forniscono i dati seguenti ripartiti a seconda che le opere siano curate direttamente dalla D.G.A.C. (che vi ha provveduto mediante concessione di costruzione ad imprese e raggruppamenti di imprese) ovvero dagli Enti gestori di aeroporto (che vi provvedono in qualità di concessionari, tramite ditte appaltatrici).

Alla data del 31 dicembre 1983 la situazione dell'avanzamento dei lavori era la seguente (in milioni di lire):

1. Aeroporti i cui lavori sono stati gestiti dalla D.G.A.C.

CAP. 7504

Impegni £. 248.849

Pagamenti £. 248.795

2. Aeroporti i cui lavori sono stati concessi ad Enti e Società di gestione (in milioni di lire).

- Aerop. di Milano Linate	100,00%	di	£.	12.455
- Aerop. di Milano Malpensa	69,50%	di	£.	23.225
- Aerop. di Torino	97,90%	di	£.	11.900
- Aerop. di Genova	87,00%	di	£.	15.215
- Aerop. di Venezia	25,00%	di	£.	13.893
- Aerop. di Roma Ciampino	100,00%	di	£.	5.060
- Aerop. di Palermo	15,00%	di	£.	10.200
- Aerop. di Bologna	100,00%	di	£.	4.000
- Aerop. di Pisa	100,00%	di	£.	6.963
- Aerop. di Roma Fiumicino	57,95%	di	£.	23.000

£. 125.911

3. Personale £. 7.037
4. Interventi vari (attrezzature, arredamenti,
spese ex LL.PP. aeroporto di Fiumicino
alloggi di servizio, interventi sugli
aeroporti di Bari e Catania) £. 45.079

I programmi di spesa relativi ad acquisto di materiali e ad altri lavori di minore importo (voce 4°) affidati in appalto sono da tempo esauriti.

Il rallentato andamento dei lavori in concessione ad enti impone di riconsiderare le modalità di affidamento, nel senso di individuare degli snellimenti procedurali che salvaguardino l'esigenza per lo Stato, che é l'ente finanziatore, di verificare i progetti e le procedure di spesa, consentendo ai concessionari di esperire rapidamente gli appalti.

LEGGE 7 AGOSTO 1982 N. 526 ART. 56.

Fondo investimenti ed occupazione

Sulla disponibilità di £. 870 miliardi per interventi infrastrutturali o sul territorio prevista dall'art. 51 della legge 526/1982, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al successivo art. 56 é stato deciso, con delibera CIPE del 12 novembre 1982, il finanziamento del progetto di completamento dell'aeroporto di Genova per £. 25,2 miliardi.

Peraltro le successive procedure di istituzione del capitolo di spesa e di assegnazione dei fondi relativi (£. 25,2 miliardi in termini di competenza) si sono perfezionate solo nel gennaio 1984.

Purtuttavia la Direzione Generale dell'Aviazione Civile aveva, sulla base della delibera CIPE, provveduto agli adempimenti relativi all'affidamento dei lavori.

Premesso, infatti, che le opere finanziate consistono nel completamento dell'aerostazione passeggeri (finanziato sulla legge n. 825/1973 solo per un primo lotto non funzionale) e opere accessorie, la loro esecuzione é stata affidata in concessione al Consorzio Autonomo del Porto di Genova con convenzione in data 7 marzo 1983.

L'ente concessionario, a sua volta, ha conferito l'appalto dei lavori edili, sulla base del progetto già approvato, allo stesso consorzio di imprese che sta eseguendo i lavori del primo lotto, finanziato con legge 825/1973, sulla base dell'offerta globale a suo tempo presentata in sede di gara.

Per le restanti opere di completamento, i relativi progetti sono stati sottoposti all'istruttoria di rito.

I lavori edili sono in corso, in uno con quelli del primo lotto.

Sono state effettuate anticipazioni per £. 6.000 milioni.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Legge 27 novembre 1973, n. 825; Legge 16 ottobre 1975, n. 493
e Legge 27 luglio 1979, n. 299

Legge 22 marzo 1975, n. 57

Legge 16 giugno 1977, n. 372

Legge 22 agosto 1977, n. 546

Legge 18 agosto 1978, n. 497

Legge 21 dicembre 1978, n. 861

Legge 21 dicembre 1978, n. 863

Legge 30 marzo 1981, n. 119

Legge 14 maggio 1981, n. 219

LEGGI: 27 NOVEMBRE 1973, N. 825; 16 OTTOBRE 1975, N. 493;
27 LUGLIO 1979, N. 299.

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

Per la realizzazione degli interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo civile è stato dato l'avvio ad una concreta azione di contenimento, limitazione e riduzione delle carenze anche gravi esistenti nel sistema aeroportuale italiano, in particolare per quanto riguarda l'assistenza al volo e si sono gettate, nel contempo, le basi e le premesse per una necessaria programmazione aeroportuale nazionale.

b. Ammontare e durata del programma

La legge n. 825 ha previsto uno stanziamento totale di 60 miliardi così ripartiti:

E.F. 1973	-	8 mld.
E.F. 1974	-	15 "
E.F. 1975	-	15 "
E.F. 1976	-	15 "
E.F. 1977	-	7 "

La legge n. 493 ha previsto un finanziamento supplementivo della legge 825 di 25 miliardi così ripartiti:

E.F. 1976	-	10 mld
E.F. 1977	-	10 "
E.F. 1978	-	5 "

La legge n.299 ha previsto un ulteriore finanziamento di 22 miliardi così ripartiti:

E.F. 1979	-	10 miliardi
E.F. 1981	-	12 " "

Allo stato attuale tutti i finanziamenti previsti sono stati assegnati.

c. Procedure previste dalla legge.

Per accelerare le procedure amministrative le leggi suddette hanno previsto, in particolare:

- la costituzione di un apposito Comitato al quale devono essere inviati, per il parere, tutti i progetti di spesa che, secondo la normale procedura, dovrebbero essere inviati al Consiglio di Stato ;
- il controllo successivo degli atti da parte degli Organi di riscontro ;
- le speciali procedure sopradette sono state valide fino al 31.12.1981; dopo tale data sono state applicate le normali procedure.

2. Seconda parte

Stato di avanzamento dei programmi

Gli interventi previsti dalle leggi in oggetto hanno riguardato la realizzazione di infrastrutture, impianti e apparecchiature per l'assistenza al volo (radio assistenza e radar assistenza), la realizzazione di impianti, apparati e collegamenti per le telecomunicazioni e la meteorologia e la costruzione di alloggi di servizio per il personale dell'Aeronautica Militare impiegato nell'assistenza al volo e nel controllo del traffico aereo civile.

Gli aeroporti interessati sono stati i seguenti : Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Ronchi dei Legionari, Taranto, Trapani, Venezia, Verona ; inoltre è stato allestito un impianto in Shelter denominato "Italia Mobile".

Alla data del 31.12.1982 tutti i programmi previsti dalle leggi n. 825 e n. 493 sono stati finalizzati, mentre restano tuttora da approvvigionare le apparecchiature integrative previste dalla legge n. 299 per gli aeroporti di Bari, Bologna, Olbia, Reggio Calabria, Roma Fiumicino, Ronchi dei Legionari, Venezia.

Si tratta di acquistare apparati di radio assistenza e per il controllo del traffico aereo, apparecchiature integrative per impianti di radar assistenza, materiali per rete telefoniche, già avviate da questa Direzione Generale.

Tali programmi, ai sensi del D.P.R. n. 145 del 24.3.1981 concernente l'ordinamento dell'A.A.A.V.T.A.G., sono stati inseriti nel quadro complessivo della programmazione dell'Azienda medesima.

Per quanto attiene alla realizzazione di infrastrutture ed impianti connessi alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, nonché alla costruzione, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, numero 497, di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale dell'Aeronautica Militare impiegato in tali attività si è provveduto alla definizione del progetto delle opere riguardante la costruzione di n. 9 alloggi per il personale militare con famiglia presso l'Aeroporto di Ciampino per l'importo lordo capitolato di £. 860.000.000.-

LEGGE 22 MARZO 1975, N.57Costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina Militare**1.- PARTE PRIMA****a.- Natura e finalità dell'intervento**

La Legge Navale ha la finalità di realizzare un programma di costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina Militare, inteso ad assicurare la progressiva sostituzione delle unità da radiare in modo da mantenere ad un livello accettabile la consistenza delle Forze Navali.

Tale programma, comunicato al Parlamento, prevede la costruzione delle seguenti Unità:

- 1 - 8 Fregate missilistiche;
- 2 - 6 Aliscafi missilistici;
- 3 - 2 Sommergibili classe Sauro;
- 4 - 2 Cacciatorpediniere missilistici;
- 5 - 1 Incrociatore portaelicotteri;
- 6 - 10 Unità per la caccia alle mine;
- 7 - 1 Unità da trasporto anfibio;
- 8 - 1 Unità logistica;
- 9 - 1 Unità di salvataggio in mare;
- 10 - 36 Elicotteri imbarcati AB-212.

b.- Ammontare e durata del programma

La legge autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino alla concorrenza di 1.000 mld. in un arco decennale (dal 1975 al 1984) attraverso i seguenti importi di spesa annuali:

- esercizio	1975.....	30 Mld.
- "	1976.....	50 Mld.
- "	1977.....	80 Mld.
- "	1978.....	135 Mld.
- "	1979.....	155 Mld.
- "	1980.....	145 Mld.
- "	1981.....	135 Mld.
- "	1982.....	110 Mld.
- "	1983.....	95 Mld.
- "	1984.....	65 Mld.

In relazione alla entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n.468 (Art.35), le suddette quote annuali hanno cessato di avere validità dall'esercizio finanziario 1979: in accordo alla legge finanziaria 1979 (legge n.843 del 21.12.1978)

l'andamento degli stanziamenti è stato infatti modificato, a partire dal 1979, in:

- esercizio	1979.....	295 Mld.
- "	1980.....	356 Mld.
- "	1981.....	54 Mld.

Successivamente la legge di bilancio 1980 stabiliva la soppressione del capitolo associato specificatamente alla legge 57/75 (cap. 4032) ed i relativi impegni sono stati trasferiti a carico degli stanziamenti del capitolo 4031.

c.- Procedure previste dalla legge

La legge prevede:

- la costituzione di un Comitato speciale, presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, chiamato ad esprimere il parere consultivo (in sostituzione dei pareri previsti dalle norme vigenti) sui progetti e i contratti il cui importo risulti superiore ai 300 milioni;
- la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma, comprensiva di un elenco degli Enti, Società ed Imprese con le quali sono stati stipulati.

Tale presentazione annuale consente di seguire nel dettaglio le fasi successive dello stato di attuazione delle procedure stesse (vedasi allegato n. 9 alla Tabella 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'A.F. 1984).

2.- PARTE SECONDA

a.- Stato di attuazione della legge

L'evoluzione dei programmi associati alla legge è stata fortemente condizionata dalla caotica lievitazione dei costi di acquisizione che nel settore cantieristico ha superato il pur abnorme tasso d'inflazione. In conseguenza le imprese effettivamente rese esecutive, con l'avvio delle previste procedure tecnico-amministrative, ammontano a circa i 3/4 del programma legislativo.

La inadeguata disponibilità finanziaria non ha potuto trovare, d'altro canto, sufficiente sostegno nell'ambito del bilancio ordinario che, proprio nel settore

dell'ammmodernamento, ha dovuto assorbire, negli scorsi esercizi finanziari, consistenti decurtazioni.

Lo stato di attuazione della legge risulta, pertanto:

(1) Imprese in corso di esecuzione:

- . Nave GARIBALDI, la cui consegna è prevista nel 1985;
- . 8 Fregate missilistiche A/S, di cui 6 già consegnate alla M.M. e 2 di prevista consegna nel corso del 1985;
- . 4 Cacciamine cl. LERICI, la cui consegna alla M.M. è prevista tra la fine del 1984 ed il 1985;
- . 36 ELI AB-212 A/S, di cui 27 già consegnati alla M.M. ed i restanti di prevista consegna entro il 1985;
- . 1 Unità da trasporto per operazioni anfobie, per la quale è in corso l'iter contrattuale

(2) Imprese da avviare:

- . 6 Cacciamine
- . 2 Cacciatorpediniere lanciamissili, per i quali è già in acquisizione il sistema missilistico contraereo a medio raggio.

(3) Imprese ultimate:

- . 6 Aliscafi missilistici
- . 2 Sommergibili cl. SAURO
- . 1 Unità logistica
- . 1 Unità di salvataggio in mare

I dati contabili riferiti alla data del 30 giugno 1984 sono riportati in annesso.

Dagli elementi riportati nelle Relazioni annuali sullo stato di attuazione della Legge, relativamente ai 1000 miliardi ed era originalmente associati, emerge la seguente distribuzione percentuale dei fondi, in relazione alla collocazione geografica delle Ditte:

- Imprese del mezzogiorno.....	10%
- Imprese del settentrione.....	85%
- Imprese estere.....	5%

b.- Provvedimenti correttivi

Il programma di nuove costruzioni associato alla legge tende a colmare le gravi lacune conseguenti alla dismissione di vecchie Unità e, in quanto tale, riveste per la Forza Armata sostanziale importanza. L'esattezza delle scelte operate ha avuto negli anni puntuale conferma e rende ora inderogabile il

completamento del programma, che contribuisce in modo determinante all'armonico e bilanciato sviluppo quantitativo e qualitativo dello strumento navale.

E' pertanto necessario che nell'ambito del Bilancio Ordinario dell'Amministrazione Difesa siano garantite disponibilità finanziarie tali da consentire la completa attuazione del programma e, con essa, il conseguimento del fine legislativo.

LEGGE 16 GIUGNO 1977. N° 372

"Ammodernamento armamenti Esercito"

1. Prima parte

a. Natura e finalità della legge.

La legge è stata varata con lo scopo fondamentale di colmare in un arco di dieci anni le lacune più gravi dell'Esercito nel campo degli armamenti, dei materiali, dei mezzi ed apparecchiature di supporto, al fine di adeguare l'efficienza operativa della F.A. agli obiettivi posti dalla ristrutturazione del 1975.

Le carenze da eliminare erano state individuate nei seguenti settori fondamentali :

- difesa controcarri ;
- difesa contraerei ;
- sorgenti di fuoco a lunga gittata ;
- mobilità tattica e logistica ;
- comando e controllo.

L'iniziativa legislativa ha avuto come presupposto :

- il carattere programmatico e non meramente finanziario della legge ;
- il mantenimento a livelli 1975 in termini reali degli stanziamenti per i settori non inseriti nella legge.

L'attuazione integrale dei programmi previsti dalla legge 372/77 e di quelli da finanziare con i fondi del B.O. avrebbe dovuto quindi permettere all'Esercito di adeguarsi ai compiti operativi degli anni '80 e '90.

b. Ripartizione dello stanziamento e sviluppo della spesa.

Lo stanziamento previsto dalla legge (mld. 1.115) è stato completamente erogato dal 1977 al 1982 secondo le seguenti aliquote annuali :

- 1977	Miliardi	35
- 1978	"	120
- 1979	"	200
- 1980	"	241,8
- 1981	"	319,7
- 1982	"	198,5

I fondi sono stati totalmente impegnati per lo sviluppo armonico di tutti i settori previsti nel programma di attuazione presentato al Parlamento.

Le attività contrattuali sono state svolte nel rispetto della normativa dettata dalla legge che con l'istituzione dell'apposito Comitato ha inteso introdurre un fattore di snellimento nello iter tecnico amministrativo delle attività negoziali, permettendo la tempestiva finalizzazione dei programmi avviati ed evitando la formazione di consistenti residui di stanziamento.

2. Seconda parte.

a. I fondi stanziati dalla legge non sono risultati sufficienti per l'attuazione dell'intero programma.

Il fabbisogno finanziario attuale viene infatti valutato sull'ordine dei 6.000 miliardi. Considerato quanto finora autorizzato (mld. 1.115) per portare a termine i programmi previsti occorrerà disporre di ulteriori 5.000 miliardi.

b. L'incremento del fabbisogno finanziario è dovuto essenzialmente a :

(1) difficoltà di carattere tecnico industriale

Il programma infatti era stato inizialmente impostato su una certa indeterminatezza dei costi dovuta essenzialmente alle difficoltà di scelta e quantificazione dei sistemi d'arma, scelta basata prevalentemente sulle prestazioni effettive dei materiali da acquisire, verificabili solo a fase prototipica completa.

Proprio in questa fase l'industria non è riuscita a fornire un prodotto soddisfacente costringendo la F.A. a far slittare i programmi già avviati se non addirittura a modificarli o sospendarli.

Slittamenti e rinvii hanno comportato maggiori oneri di sviluppo dovuti in massima parte all'indidenza dei tassi di inflazione;

(2) incidenza del tasso d'inflazione annuo

Il normale tasso d'inflazione ha prodotto nel tempo un notevole incremento dei costi preventivati.

Peraltro ad incrementare ulteriormente gli stessi, per i materiali di elevata sofisticazione quali sono i sistemi d'arma, è intervenuto un ulteriore tasso del 4 - 8% annuo legato al progresso tecnologico dei materiali :

(3) perdita di valore della lira nei confronti del dollaro e delle altre monete estere :

Considerevoli sono state le ripercussioni connesse con la perdita di valore della lira rispetto alle monete degli Stati presso i quali sono stati effettuati taluni approvvigionamenti e di cui la nostra industria è tributaria tecnologicamente.

Hanno inciso al riguardo anche i preoccupanti ritardi che l'industria nazionale dimostra, per alcuni settori degli armamenti terrestri, nei confronti di quella di altri paesi.

LEGGE 22 AGOSTO 1977, N.546.

Ricostruzione zone terremotate del Friuli

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento

La legge 22.8.1977, n.546 ha avuto lo scopo di finanziare:

- la ricostruzione, riparazione e riadattamento di immobili e infrastrutture militari distrutte o danneggiate dal sisma del Friuli;
- la ricostruzione ed il ripristino di mezzi e scorte della A.D. impiegati nel soccorso alle popolazioni.

Per l'impiego più proficuo dei fondi assegnati, è stato predisposto ed avviato un dettagliato programma di lavori ed approvvigionamenti che è, al momento, nella fase finale di attuazione.

b. Durata del programma e relativo stanziamento

Le spese autorizzate dalla legge riguardano:

- settore infrastrutture:

miliardi 25 così ripartiti:

anno 1977 miliardi 5

anno 1978 miliardi 10

anno 1979 miliardi 10

- settore materiali

miliardi 12 così ripartiti:

anno 1977 miliardi 4

anno 1978 miliardi 8

La spesa complessiva prevista a favore del bilancio della Difesa è di miliardi 37.

c. Sviluppo della spesa

L'assegnazione dei fondi è avvenuta in ritardo rispetto ai tempi prevista dalla legge. Questo fatto ha condizionato le fasi della spesa che hanno potuto avere sviluppo solamente a partire dal 1979.

Alla data del 30 giugno 1984 risultano:

- impegnati miliardi 37 pari al 100% delle autorizzazioni di

spesa concesse;

- effettuati pagamenti per miliardi 35,59 pari al 96,2 delle somme impegnate.

2. Seconda parte

Esigenze particolari

Sarebbe necessario disporre di ulteriori finanziamenti per 32 miliardi per fronteggiare l'incremento degli oneri verificatosi sia nel settore del ripristino delle infrastrutture (miliardi 24), sia in quello del reintegro dei mezzi e materiali ceduti (miliardi 8).

LEGGE 18 AGOSTO 1978, N° 497.

Alloggi di servizio per il personale militare.

Prima parte

Il Ministero della Difesa per il decennio 1978/1987, è legittimato ad attuare un programma di realizzazione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti al fine di garantire la funzionalità degli Enti, Comandi e Reparti delle tre Forze Armate.

La Legge pluriennale autorizza la spesa di £. 15 mld. per il 1978, £. 20 mld. per il 1979 e £. 30 mld. in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987, per un totale di £. 275 mld. da imputare al capitolo 8001 e corrispondenti nei pertinenti esercizi finanziari.

Le esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata sono state definite dal Comitato dei Capi di Stato Maggiore e su tale base Geniodife ha redatto apposito programma attuativo di massima che, approvato dal Sig. Ministro, è stato trasmesso al Parlamento, al quale, peraltro, in allegato allo stato di previsione della spesa, viene presentata analitica situazione sullo stato di attuazione dei programmi.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 28/2/81 n°47, ^{1'A.D.} ha effettuato interventi con le seguenti modalità:

- a. acquisto di alloggi direttamente dall'edilizia privata ovvero dai Comuni o Consorzi che costruiscono anche su aree "167";
- b. costruzioni "ex novo" su sedimi militari o acquisiti dai Comuni;

- c. permutate di aree o immobili con i Comuni o altri soggetti pubblici;
- d. trasformazioni;
- e. locazione di immobili di proprietà degli Istituti di Previdenza (programmazione in corso, a cura di STAMADIFESA).

Seconda parte

Il forte impulso conferito all'attuazione dei programmi -nell'intento di fronteggiare almeno parzialmente la svalutazione- ha consentito di pervenire alla seguente situazione:

- stanziamenti al 1984: £. 285 mld.; (*)
- fondi impiegati (**): £. 295 mld. (il surplus di £. 10 mld. è stato "impegnato" ex art. 18 della Legge 468/78);
- unità abitative varate: n° 4.242.

Si evidenzia che, a causa della lievitazione dei costi, l'indice realizzativo del programma decennale si è attestato sul 67% di quanto preventivato, che peraltro era già un "minimum" rispetto alle esigenze globali delle FF.AA.

Si sottolinea, infine che, con la legge finanziaria 730/83, la legge 497/78 è stata rifinanziata per 130 miliardi per il triennio 1984/1986 con la seguente cadenza: 20 mld. per il 1984; 40 mld. per il 1985; 70 mld. per il 1986.

(*) dei quali, mld. 265 in base alla L. 497 e mld. 20 a seguito del rifinanziamento di cui alla L. 730/83.

(**) della somma predetta, 90 mld. circa sono stati destinati per gli interventi nel centro-sud.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, n.861

Rifornimento idrico delle isole minori1.- PARTE PRIMAa.- Natura e finalità dell'intervento

La legge ha lo scopo di consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

b.- Ammontare e durata del programma

La legge autorizza, ad integrazione della spesa prevista dall'art.7 della legge 19 maggio 1967, n.378, l'assegnazione di 7.635 milioni negli anni finanziari dal 1978 al 1981, precisando per gli anni 1978 e 1979 rispettivamente le quote di 700 milioni e 2.750 milioni.

Le quote relative agli anni 1980 e 1981 sono state fissate in sede di legge finanziaria, rispettivamente in 2.750 milioni e 1.435 milioni.

c.- Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura.

All'argomento vi è stata una raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa ad imprese del mezzogiorno.

2.- PARTE SECONDAa.- Stato di attuazione della legge

Una prima gara, a licitazione privata, per l'acquisizione di 2 navi cisterna è andata deserta per inadeguatezza dei fondi disponibili.

La seconda gara di appalto concorso, eseguita il 14 aprile 1981 e limitata a Ditte del mezzogiorno, ha consentito di stipulare un contratto con la Ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1.250 tonnellate di acqua, con opzione per una seconda.

La motocisterna in oggetto è previsto che venga consegnata alla M.M. entro il corrente 1984.

b.- Provvedimenti correttivi

Il contratto di acquisizione della prima motocisterna prevede una opzione per la costruzione di una seconda unità, alle stesse condizioni.

I termini di scadenza di tale opzione, inizialmente previsti entro i 360 giorni dalla data di approvazione del contratto (17.10.1981), sono stati successivamente prorogati (con 2° atto aggiuntivo) al 16.4.1984 e, nuovamente (con 3° atto aggiuntivo) in corso di formalizzazione, al 16.4.1985.

Per esercitare il diritto di opzione è stato predisposto un d.d.l. per il rifinanziamento della legge in oggetto. Tale d.d.l., presentato nel corso della precedente VIII legislatura, anticipatamente sciolta prima che si potesse compiere il previsto iter legislativo, è stato ripresentato nella presente legislatura, senza modifiche e con procedura di urgenza. Esso concerne testualmente l'"Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n.861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori" e prevede un onere globale di 8.200 milioni ripartiti in tre anni finanziari a partire dal 1984. La quota relativa al 1984 è prevista in 1.800 milioni, mentre quelle degli anni successivi è previsto che vengano fissate in sede di legge finanziaria.

Il citato d.d.l., approvato dalla IV Commissione Permanente (Difesa) del Senato il 17.4.1984 in sede deliberante, è stato trasmesso alla Camera il 20.4.1984..

LEGGE 21-12-78 N. 863

Realizzazione rete nazionale per il rilevamento dati meteorologici via satellite.

A. Prima parte

1. Natura e finalità

Trattasi di un intervento teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazioni da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma

La legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni. Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione. Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 5,15 miliardi.

3. Procedure previste dalla legge

La legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. Seconda parte

Stato di avanzamento dei programmi

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980. Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

E' stato, peraltro, stipulato il contratto per l'approvvigionamento di parti di ricambio per le stazioni dell'importo di 255 milioni.

Sono state, inoltre, avviate le azioni amministrative per la stipula dei contratti concernenti sia l'approvvigionamento delle parti di ricambio relative agli altri elementi della rete sia le manutenzioni.

LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119

Disposizioni in materia di costituzione, equipaggiamento e addestramento di reparti operativi mobili delle Forze Armate per il soccorso delle popolazioni colpite da calamità.

1. Prima parte

a. Natura e finalità dell'intervento.

La spesa autorizzata dalla legge finanziaria 1981 all'articolo 17 ha avuto lo scopo di iscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale da impiegare per:

- la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle FF.AA. per il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità;
- l'acquisizione di beni mobili ed immobili, attrezzature e servizi occorrenti per la specifica necessità.

In particolare, i programmi che dovranno essere attuati in tale contesto prevedono l'acquisizione di:

- per l'Esercito:
 - . mezzi e materiali per il completamento della bivalenza delle unità del Genio;
 - . mezzi, materiali ed infrastrutture per la costituzione di unità operative nel sud (Regione Militare Meridionale e Regione Militare della Sicilia);
 - . scorte di materiali specifici per il sostegno dei sinistrati;
 - . mezzi e materiali per la forza di pronto intervento.
- per la Marina:
 - . 4 unità da trasporto e sbarco per concorso in pubbliche calamità;
 - . mezzi navali per il soccorso immediato a barotraumatizzati e assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo;
 - . supporto logistico per impiego di elicotteri in pubbliche calamità;
 - . automezzi per trasporto materiali in zone colpite da calamità;
 - . materiali vari.
- per l'Aeronautica:
 - . 21 elicotteri AB.212 e 5 elicotteri HH-3F;

- . mezzi e materiali per i rilevamenti aerofotogrammetrici (n.6 velivoli - sensori - scorta pellicola);
 - . mezzi per il comando e controllo (radar mobili ed unità telacomunicazioni);
 - . mezzi da posizionare su aeroporti (sollevatori, pallets, etc);
 - . unità sanitarie mobili.
- b. Durata del programma e relativo stanziamento.

La legge finanziaria 1981 aveva previsto uno stanziamento triennale di 650 mld. così ripartito:

- anno 1981	mld. 50
- anno 1982	" 300
- anno 1983	" 300

Tale ripartizione, fermo restando l'importo globale, è stata modificata dalle leggi finanziarie 1982 e 1983 che hanno prolungato fino al 1985 il periodo di attuazione della legge, stabilendo le seguenti aliquote annuali:

--anno 1981	mld. 50
- anno 1982	" 200
- anno 1983	" 50
- anno 1984	" 100
- anno 1985	" 250

Successivamente lo stanziamento per l'anno 1982 è stato decurtato di mld. 20 passati alla Presidenza del Consiglio per il "Fondo per la protezione civile" ai sensi del D.L. 428/82, convertito in legge 547/82, e di mld. 19,5 passati al Ministero dell'Agricoltura e Foreste in sede di assestamento 1982.

c. Sviluppo della spesa.

L'erogazione dei fondi stanziati dalla legge segue la stessa disciplina di quelli iscritti nei capitoli di Ammodernamento e Rinnovamento delle FF.AA.. I progetti di contratto per l'acquisizione dei mezzi e dei materiali vengono pertanto sottoposti all'esame del Comitato di cui all'art. 3 della legge 372/77.

- I programmi avviati riguardano l'acquisizione di:
- n.21 elicotteri AB.212, i cui contratti sono stati definiti ;
 - automezzi per il trasporto di personale e materiali in zone colpite da calamità ;
 - 1 unità navale da trasporto e sbarco ;

- mezzi navali appositamente attrezzati per il soccorso immediato a barotraumatizzati e per l'assistenza al personale impegnato in operazioni di salvataggio subacqueo ;
- supporto logistico per l'impiego degli elicotteri della Marina in pubbliche calamità ;
- materiali vari per il soccorso.

2. Seconda parte

a. Provvedimenti correttivi.

A fronte del regime di inflazione ancora elevata, è facilmente prevedibile che le somme stanziare non consentiranno la completa realizzazione del programma associato alla legge di cui trattasi, giacchè il relativo impegno finanziario avrebbe dovuto comportare uno stanziamento di almeno 950 miliardi nel triennio 1981-83. Si propone, pertanto, che venga predisposto un opportuno provvedimento per aggiornare le autorizzazioni di spesa degli anni 1984 e 1985 al fine di adeguare il valore monetario globale al potere d'acquisto iniziale.

b. Esigenze oarticolari.

Sarebbe opportuno che, esaurito lo stanziamento globale, si prevedessero ulteriori stanziamenti annuali specifici per le esigenze connesse con :

- il mantenimento dei mezzi e materiali acquisiti ;
- il funzionamento dei reparti costituiti.

LEGGE N. 219 DEL 14 MAGGIO 1981.

Interventi per eventi sismici del 1980 e del 1981 nelle zone della Campania e della Basilicata.

Le somme impegnate per effetto della legge di cui sopra sono state completamente utilizzate mediante l'assunzione dei relativi impegni formali di spesa.

In particolare, si precisa che per la diversa entità e natura specifica dei danni riportati dagli immobili, sono stati necessari numerosi interventi, di piccole e medie riparazioni, per rendere immediatamente agibili le infrastrutture, ed in alcuni casi di ricostruzione parziale o totale degli stessi immobili.

Le opere, per gli interventi di che trattasi, sono state appaltate ed eseguite da Ditte con sede sociale nel Centro-Sud mediante la stipulazione di n. 135 atti contrattuali (di vario importo) di cui n. 15 scritture private con il ricorso alla procedura d'urgenza, in base a norme regolamentari proprie del Servizio Lavori del Genio Militare.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 27 dicembre 1977, n° 984
- Legge 20 Ottobre 1978, n° 674
- Legge 10 dicembre 1980, n° 845
- Legge 10 dicembre 1980, n° 849
- Legge 3 febbraio 1981, n° 14
- Legge 30 marzo 1981, n° 119
- Legge 14 maggio 1981, n° 219
- Legge 1 agosto 1981, n° 423
- Legge 29 maggio 1982, n° 308
- Legge 7 agosto 1982, n° 526
- Legge 26 aprile 1983, n° 130

LEGGE 27.12.1977, N° 984 "QUADRIFOGLIO"

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

Nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, per l'attuazione della legge in oggetto, sono stati iscritti complessivi miliardi 1.251,6 dal 1978 al 1983 per gli interventi pubblici nei vari settori di intervento.

Per il 1984 la legge finanziaria ha previsto, per gli interventi sia regionali che nazionali, una autorizzazione di spesa di complessivi miliardi 1.520 formati per lire 120 miliardi dal recupero delle decurtazioni apportate nel 1979, per lire 350 miliardi dalla dotazione propria di competenza del 1984 e per lire 350 miliardi previsti rispettivamente per ciascun esercizio dal 1985 al 1987, e viceversa riportati nell'anno 1984.

Difatti per l'esercizio finanziario 1984 viene posta in atto la manovra di recupero delle decurtazioni ed anticipativa di stanziamenti futuri già realizzata con la legge finanziaria 1983.

Tale manovra è stata necessaria in quanto consente la prosecuzione degli interventi previsti dal piano agricolo nazionale su tutti i sette settori della legge 984/77. È infatti da considerare che senza tale manovra con il 1982 si sarebbe concluso il regime di interventi a favore dei settori quinquennali della zootecnia, ortoflorofrutticola, aree mediterranee, ecc. dato che le dotazioni di spesa dal 1983 al 1987 dovevano interessare i soli settori dell'irrigazione e della forestazione.

È altresì da evidenziare la circostanza che nel 1985 venendo a mancare totalmente la risorsa di stanziamento della legge "Quadrifoglio", il settore agricolo si verrà a trovare nella drammatica situazione di una pressochè generale mancan

za di sostegni finanziari, sia per gli interventi regionali sia e soprattutto per quelli nazionali.

Della somma di L. 1.520 miliardi previsti per l'anno 1984, decurtati di miliardi 4,150 per l'onere previsto dagli articoli 12 e 14 della legge 194/84 "Interventi a sostegno dell'agricoltura" la quota spettante agli interventi nazionali ammonta a L. 286,263 miliardi.

- settore forestazione.

Le attività svolte nel corso del 1983 in applicazione del piano agricolo nazionale per il settore forestazione hanno riguardato principalmente la lotta contro gli incendi boschivi, la difesa ambientale, la formazione dell'inventario forestale nazionale, la compilazione della carta per le vocazioni potenziali agro-silvo pastorali e la compilazione della carta forestale d'Italia.

Per quanto concerne gli interventi per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi sono stati attuati interventi a cura delle Regioni e interventi di competenza statale.

Per gli interventi a carattere nazionale si è proseguito nel rafforzamento degli strumenti e dei mezzi in dotazione al personale forestale per una migliore e più incisiva opera di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi mediante l'acquisto di veicoli fuoristrada e di automezzi dotati di attrezzature modulari antincendi del tipo fisso e scarrabile. E' stato incrementato il parco elicottili del Centro operativo aeromobili del Corpo Forestale dello Stato con l'acquisto di altro elicottero Breda-Nardi NH 500. Gli accreditamenti disposti a favore dei capi dei centri operativi del Servizio antincendi boschivo e dei responsabili regionali degli uffici forestali per l'esercizio e la manutenzione dei veicoli e delle attrezzature, hanno reso possibile lo svolgimento del servizio di prevenzione e di intervento sul fuoco. E' stato provveduto al pagamento degli interessi e al conguaglio cambi valuta relativi al contratto di acquisto dei due veicoli anfibi antincendi Canadair di proprietà del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al parziale rimborso degli oneri sostenuti dalla Canadair Services Limited per la gestione operativa e alla Società Alitalia per la gestione tecnica dei due aeroplani.

Per quanto concerne la difesa ambientale si è provveduto a ripartire le risorse assegnate tra i vari Enti interessati; in particolare l'erogazione ha riguardato l'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, l'ente Parco Nazionale d'Abruzzo e la Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniale. I predetti organismi hanno utilizzato le somme accreditate secondo i programmi operativi che ciascuno di essi ha impostato per la valorizzazione del patrimonio naturalistico di propria competenza.

Circa l'Inventario forestale nazionale sono proseguite le attività concernenti la rilevazione dei dati di campagna necessari per la formazione dell'inventario medesimo. Questi dati nelle Regioni a statuto ordinario vengono rilevati dal personale del Corpo Forestale dello Stato mentre nelle Regioni a statuto speciale vengono rilevati da personale regionale conformemente comunque al progetto nazionale. Secondo le previsioni programmatiche i lavori dovrebbero essere ultimati, sull'intero territorio nazionale, entro l'anno in corso.

Per quanto attiene la compilazione della Carta per le vocazioni potenziali agro-silvo-pastorali e la compilazione della carta Forestale d'Italia sono proseguite le attività concernenti la impostazione metodologica delle due carte. Si prevede di avviare entro l'anno in corso le procedure per la loro compilazione.

Le attività scaturite dalla legge "Quadrifoglio" si sono svolte con qualche difficoltà in considerazione dei ritardi con cui sono state rese disponibili le risorse finanziarie.

Detti ritardi hanno compromesso un normale svolgimento delle azioni programmate influenzando negativamente sia sui tempi di esecuzione degli adempimenti amministrativi sia sulla realizzazione degli interventi.

- settore cooperazione

L'articolo 3, lettera c) della legge 984/77 prevede, l'attuazione di interventi quinquennali di competenza nazionale nel settore della cooperazione agricola per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo indicati dal Piano Agricolo Nazionale.

I previsti investimenti sono destinati alla realizzazione di attività incentrate nelle seguenti quattro direttrici, programmate tenuto conto delle necessità d'ordine qualitativo del fattore umano da inserire o inserito in un contesto cooperativo in evoluzione, nonché della necessità di sostenere gli organismi cooperativi nella loro gestione aziendale e nell'azione di penetrazione nei mercati nazionali ed esteri.

1) Qualificazione e formazione professionale quadri dirigenti di cooperative agricole.

Detta attività viene realizzata attraverso corsi residenziali, seminari e formazioni individuali.

A completamento della preparazione teorica ai partecipanti viene assegnata una borsa di studio semestrale o annuale, fruibile presso organismi cooperativi.

2) Informazione, divulgazione e aggiornamento sulla tematica cooperativistica.

Detta attività viene realizzata attraverso incontri di studio, convegni, studi e ricerche nel settore tecnico, economico e fiscale, pubblicazioni informative e divulgative su stampa specializzata.

3) Costituzione d'avviamento a sostegno di consorzi nazionali di cooperative agricole.

Detta attività viene realizzata attraverso la concessione di contributi per la costituzione e l'avviamento di Consorzi Nazionali di cooperative e sulle spese di gestione sostenute da organismi già costituiti per le operazioni che vanno dalla raccolta alla commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici, nonché di contributi per prestiti destinati alla conduzione ed alla corresponsione di anticipazione ai soci conferenti.

4) Concessione di contributi a favore di cooperative e loro Consorzi per l'acquisizione, l'ammodernamento, la realizzazione ed il potenziamento di impianti e attrezzature tecniche, ivi compresi i terreni di pertinenza e le scorte vive, aventi rilevanza nazionale, atti a promuovere la produzione integrata di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici.

Per le predette iniziative sono state predisposte le lettere di affidamento a favore dei Consorzi beneficiari, e sono tuttora in corso i decreti di liquidazione con i relativi mandati di pagamento.

- settore zootecnia

a) Selezione e miglioramento del bestiame.

Secondo le linee programmatiche delineate dal Piano, le azioni intraprese nel quadro dell'attività in questione riguardano la tenuta e gestione dei libri genealogici e dei relativi controlli funzionali, nonché tutta una serie di azioni di sostegno al miglioramento genetico e produttivo strettamente integrate con le azioni strutturali, promozionali ed organizzative promananti dalle Regioni.

Le azioni intraprese hanno consentito il potenziamento della attività delle Associazioni Provinciali Allevatori e dell'Associazione Italiana Allevatori per dare maggiore efficacia e razionalità al sistema dei controlli funzionali e alla tenuta dei libri genealogici e in tal senso è stata rafforzata l'attività diretta a costituire una banca dati nazionale per la gestione computerizzata dei risultati.

E' stata inoltre potenziata l'attività delle Associazioni nazionali di specie e di razza e in tal ambito è proseguita, sviluppandosi ulteriormente, l'attività di valorizzazione dei centri genetici presso cui sarà possibile eseguire prove genetiche al fine di ottenere soggetti più rispondenti alle esigenze dei vari ambienti ed alle richieste del mercato. Sono stati infatti ultimati i lavori di costruzione del Centro Genetico della Razza Pezzata Rossa, mentre sono entrati in pieno svolgimento quelli per la costruzione del Centro della Razza Piemontese. I relativi impegni di spesa assunti nell'anno 1981 di L. 806 milioni per la Pezzata Rossa e di L. 873 milioni per la Piemontese, sono stati successivamente elevati rispettivamente a cir-

ca un miliardo (di cui già erogate £ 330 milioni) e a lire 980.321.000 (di cui già erogate £ 155.900.000). Nel 1983 si è reso necessario integrare ulteriormente i suddetti impegni di spesa per £ 222.405.000 a favore della Pezzata Rossa (di cui già erogate £ 44.481.000) e per lire 681.778.000 a favore della Piemontese (di cui già erogate £ 136.355.000) al fine di far fronte ai maggiori oneri verificatisi sia in sede di esecuzione dei lavori, che in sede di completamento di opera.

Sono altresì divenute operative le iniziative avviate negli anni precedenti: è stata quasi completata la realizzazione del Centro Genetico della Razza Frisone Italiana ed è proseguita l'azione di recupero delle razze da carne tramite la creazione di un'apposito centro zootecnico per prove genetiche su bovini italiani da carne, attualmente in fase di ultimazione. Per quest'ultimo centro l'impegno globale assunto nel 1982 è stato di lire 1.464.602.000 (di cui già erogate all'Associazione lire 1.099.173.510).

Infine anche l'Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani, dopo il relativo acquisto del terreno, ha iniziato le procedure per la realizzazione di un proprio centro; il relativo impegno è stato di £ 478.112.000 (di cui già erogate £ 95.622.000).

Si deve peraltro segnalare che notevoli difficoltà esecutive si sono incontrate nell'espletamento del complesso di attività sopradescritte a causa sia dei noti scivolamenti di disponibilità finanziarie in bilancio, sia per la costante e progressiva perdita di incidenza economica degli stanziamenti programmati. Ciò ha comportato, tra l'altro, la necessità di spostamenti di spesa a favore delle attività generali di supporto con pregiudizio per l'insieme delle iniziative avviate.

b) Lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale dei vitelli

L'attività da svolgere, secondo le linee indicate dal Piano, ha continuato a svilupparsi seguendo una duplice direzione: proseguendo da un lato nella funzione

generale di indirizzo e coordinamento dell'attività delle regioni e realizzando dall'altro azioni proprie di vasto interesse quali l'accertamento effettivo delle diverse cause incidenti nel determinare i fenomeni in esame, nonché l'organizzazione di corsi di formazione tecnico-scientifica per laureati in scienze agrarie e veterinarie segnalati dalle regioni e destinati a fornire assistenza negli allevamenti bovini, suini e ovini. In tal senso nel 1983 sono stati preparati 226 zootecnici e 314 veterinari bovini, 52 zootecnici e 18 veterinari ovini e, infine, 19 zootecnici suini. Dei suddetti 690 tecnici preparati, 394 stanno già operando presso le Associazioni Provinciali e Regionali Allevatori.

E' proseguito inoltre anche lo svolgimento di tutte le iniziative ulteriori, rispetto all'organizzazione dei corsi già menzionati, previste nella terza convenzione Ministero dell'Agricoltura e Foreste - Associazione Italiana Allevatori (stipulata alla fine del 1982 con una spesa impegnata di £ 3.288.420.000) nell'ambito del funzionamento del Centro Operativo Nazionale con compiti di coordinamento centrale delle attività poste in essere in attuazione del programma nazionale ipofecondità.

Sempre in accordo con le linee di fondo indicate nel programma di coordinamento ipofecondità previsto nello stralcio 1978 del Piano Agricolo Nazionale (L. 984/77) e ribadite nel successivo Piano Agricolo Nazionale quadriennale, ha avuto inizio l'iter procedurale per la stipula di una quarta convenzione con l'Associazione Italiana Allevatori per la realizzazione di ulteriori iniziative volte prioritariamente alla valutazione dell'incidenza del riproduttore maschio sull'ipofecondità degli allevamenti, all'approfondimento delle conoscenze sulle tecniche di congelamento e determinazione di sesso e cariotipo, alla verifica operativa sulla possibilità di fondere attività dei controlli funzionali con attività dei controlli ipofecondità, nonché alla realizzazione di un manuale tecnico-scientifico ad uso degli zootecnici e veterinari operanti nel piano ipofertilità. Per l'insieme delle attività suddette è stata impegnata la spesa di £ 1.700.000.000.

Non sono state ancora del tutto superate le difficoltà già incontrate nella prima fase di attuazione del piano, dovute alla complessità delle problematiche connesse all'attività in parola, e ciò ha determinato una non completa utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.

- Settore sviluppo e produzione materiale di moltiplicazione

Sulla base delle linee programmatiche tracciate, sia per gli interventi nazionali che regionali, dal programma nazionale di coordinamento dello sviluppo della produzione di materiale di moltiplicazione di cui al piano stralcio 1978 del P.A.N., il Ministero ha proseguito la sua attività di realizzazione di dette linee.

In particolare sono proseguiti gli interventi in materia di anagrafi vivaistiche ed archiviazione dati mediante elaborazione elettronica; potenziamento del servizio di certificazione, operazioni di controllo presso campi di colture, realizzazione di campi di conservazione dei vitigni iscritti al catalogo nazionale delle varietà.

E' altresì proseguita l'attività di controllo varietale e certificazione delle sementi sia di importazione che di produzione nazionale.

- Settore sviluppo della produzione agricola, zootecnica ed ittica

Gli interventi in tali settori, nell'anno 1983 hanno riguardato la concessione di un contributo di £ 1.946,4 mld. al Consorzio Agrario Provinciale di Ravenna per la realizzazione, nel porto di Ravenna, di un impianto di sbarco di materie prime per mangimi. Con la realizzazione di tale impianto sarà possibile ottenere la facilitazione dell'accesso dei prodotti sostitutivi dei cereali nel Porto di Ravenna per tutta la zona della bassa Lombardia, Emilia, Romagna, Marche e Umbria; l'agevolazione di tutti gli organismi cooperativi e dei privati operanti nel settore mangimi

stico attraverso forme dirette di approvvigionamento derivante dall'utilizzo di valide strutture di sbarco, nonchè la riduzione dei costi finali dei mangimi nell'ambito internazionale.

La concessione di un contributo di £ 1 miliardo alla S.p.a. Ittica Ugento per la realizzazione di un impianto di acquacoltura in località Acquatina di Fripole (Lecce) nonchè l'ulteriore contributo di £ 2 miliardi (8 ne erano già stati concessi negli anni precedenti) alla Soc. p.a. Amiata per la prosecuzione dei lavori riguardanti la costruzione di circa 40 ettari di serre a Piancastagnaio (Siena) da destinare a produzioni floricole ed orticole.

- Settore valorizzazione prodotti agricoli e vini D.O.C.

Si è badato a sostenere e potenziare l'attività del Comitato Nazionale Vini, nonchè ad assicurare e rilanciare il funzionamento delle Commissioni di degustazione in collegamento con le Camere di Commercio. Inoltre, d'intesa con l'Unioncamere è stata promossa la formazione professionale dei dipendenti camerale addetti al controllo dell'esportazione dei vini. E' stata altresì avviata una indagine-ricerca rivolta ad accertare le ulteriori suscettività di estendimento dei vini a D.O.C. nell'intento di svolgere le ulteriori e corrispondenti azioni sollecitatrici presso le Regioni e gli operatori interessati, per nuove denominazioni.

Anche per quanto riguarda la valorizzazione delle qualità dei prodotti agricoli e zootecnici è stato messo a punto un programma esecutivo di attività che punta sulla valorizzazione delle carni fresche e conservate (prosciutti, ecc.) e dei formaggi, soprattutto tramite il rilancio funzionale e nuova costituzione dei consorzi di tutela, specie per quanto attiene alla valorizzazione dei marchi di qualità.

- Settore di attività, indagini, studi e ricerche

Le attività di indagini, di studi e di ricerca e di sperimentazione agraria, seguendo le linee del piano, han

no contribuito sostanzialmente al ruolo tecnico, scientifico e conoscitivo per gli indirizzi e gli obiettivi prefissati per la proiezione dei settori produttivi contemplati dalla legge.

Esse perseguono tre direttrici fondamentali: il privilegio totale alla domanda di ricerca anzichè all'offerta; l'instaurazione di rapporti d'intesa; la collaborazione e l'armonizzazione tra i vari Centri decisionali pubblici e privati (C.N.R., Regioni, Università, Organismi di studio privati, ecc.), nonchè il tempestivo trasferimento dei risultati e delle informazioni ai gestori degli elementi conoscitivi.

Su tali basi sono state accertate le esigenze concrete espresse dal mondo agricolo e dal sistema economico, territoriale e nazionale.

A tal fine le iniziative svolte sono state inquadrare sia nell'ambito di appositi progetti finalizzati, sia nel sistema dei programmi comunitari. Per l'attuazione di tali programmi è stato utilizzato e notevolmente attivato il potenziale tecnico-scientifico degli Istituti e Laboratori di sperimentazione di questo Ministero (elementi traenti e coordinatori del progetti) e di altri organismi (Università, C.N.R., Regioni ed Organismi di studio privati).

Parallelamente alla parte tecnico-scientifica il programma di indagini, studi e ricerche è stato esteso anche a quelle iniziative di carattere economico, di mercato e sui flussi dei consumi.

Tale programma ha consentito la realizzazione di una matrice del sistema agro-alimentare italiano; di un modello econometrico della agricoltura, nonchè la realizzazione di indagini e studi settoriali, previsioni, congiunturali e consuntive, per accrescere la conoscenza di determinate realtà produttive socio-economiche e territoriali e dei prezzi.

Altre iniziative sono state programmate ed avviate quali ad esempio il rilevamento a distanza (telerilevamento) delle risorse naturali e delle situazioni territo

riali nazionali; l'avvio della realizzazione di una rete agrometeorica nazionale; progetti di valorizzazione agrituristica; studi e ricerche in materia di zootecnia alternativa, di trasporti, ecc.

- attività promozionali

a) all'estero

Il 31 maggio 1984 si è concluso il primo triennio delle attività promozionali affidate all'Istituto italiano per il commercio estero in base ad apposite convenzioni.

Dette attività si sono svolte in quasi tutti i Paesi europei comunitari ed extracomunitari, negli U.S.A., Canada, Giappone e taluni Stati del medio oriente a favore dei prodotti rientranti nei quattro comparti merceologici contemplati dalla legge 984/77: vitivinicolo, ortoflorofrutticolo, zootecnico e colture mediterranee ed hanno comportato una spesa complessiva di L.16.920 milioni così suddivisi:

- comparto vitivinicolo: 8 miliardi
- comparto ortoflorofrutticolo: 6 miliardi
- comparto zootecnico: 1,920 miliardi
- comparto colture mediterranee: 1 miliardo

Nello stesso periodo è stato avviato l'iter procedurale per l'affidamento all'ICE di analoga attività per un ulteriore biennio, così da non creare soluzioni di continuità nello svolgimento delle campagne promozionali ed assicurare al prodotto nazionale una costante presenza sui mercati esteri di maggior rilievo.

b) all'interno

Nel primo semestre del 1984, anche nell'ambito nazionale è proseguita l'attività promozionale a favore dei prodotti agroalimentari attraverso i più importanti mass-media (stampa, radio e reti televisive). Sono stati, inoltre, realizzati convegni e seminari e partecipazioni a Fiere.

- repressione frodi

Nel primo semestre del 1984, nell'ambito delle iniziative volte al potenziamento delle attività di vigilanza

per la prevenzione e la repressione delle frodi, si è provveduto a dotare gli Enti ed Istituti delegati del servizio di attrezzature necessarie per l'espletamento delle analisi di revisione. Gli acquisti sono stati effettuati direttamente dagli Istituti, a cui è attribuita la proprietà temporanea dei beni, a valere sui contributi concessi nel dicembre 1983.

E' stato, inoltre, sottoposto al Consiglio di Stato, il progetto definitivo del contratto per l'automazione del "Servizio Repressione Frodi".

Il complesso iter procedurale è, pertanto, giunto quasi al termine per cui si ritiene che nel secondo semestre del 1984, si potrà dare concreto avvio all'iniziativa.

- settore irrigazione.

Nel decennio 1978/87 il Piano Irriguo Nazionale ha previsto per gli interventi di competenza dello Stato (opere di provvista, adduzione e distribuzione di acqua a prevalente scopo irriguo) una spesa di L. 454,191 miliardi.

Il Ministero dell'Agricoltura in base alla normativa della legge 468/78 concernente modifiche alla contabilità di Stato, che consente di effettuare impegni pluriennali, al 30 dicembre 1983 ha approvato progetti e disposto i relativi appalti per l'importo complessivo di L. 337 miliardi, pari al 74% dell'importo totale del programma.

Poichè la dinamica degli appalti è stata più rapida rispetto alle annuali assegnazioni disposte dal CIPAA e dal Ministero del Tesoro, per non sospendere alcuni interventi in più avanzato stato di esecuzione, è stato necessario autorizzare la contrazione di alcuni mutui per ulteriori 37 miliardi circa, che dovrebbero essere ripiantati con le future assegnazioni ordinarie.

Sul bilancio dell'esercizio 1983 è stato attribuito al pertinente capitolo 7709 uno stanziamento di lire 70 miliardi previsto in bilancio oltre a L. 26 miliardi stabilito con deliberazione CIPAA sui fondi della legge 984.

Non va sottaciuto che la manovra finanziaria operata sulla legge 984/77 negli esercizi 1983/84, che ha dirottato parte delle disponibilità previste per il settore irrigazione e forestazione per il quinquennio 1983/87 agli altri settori produttivi a finanziamento quinquennale, ha compromesso lo svolgimento del Piano Irriguo, già falciato dalla rilevante inflazione verificatasi dal 1978 in poi.

E' noto che con il 31.12.1984 vengono a cessare i finanziamenti stabiliti dalla legge 984.

Per assicurare la prosecuzione dei lavori ed il completamento del programma occorreranno congrue assegnazioni annuali di importo non inferiore agli 80/90 miliardi annui.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N° 674

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli.-

Si ricorda che la legge ha lo scopo di integrare il regolamento CEE n. 1360/1978, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

All'art. 9 prevede contributi per la costituzione di unioni di produttori agricoli e all'art. 10 contributi da erogarsi alle predette unioni per favorire interventi sul mercato.

Le suddette iniziative non trovano pratica attuazione in quanto non sono state costituite Unioni di produttori agricoli diverse da quelle già esistenti nel settore ortofrutticolo.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N.845Protezione del territorio del Comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza

Sulla base di progetti esaminati sotto l'aspetto tecnico, sono stati approvati interventi per complessive L.7,200 miliardi che rappresentano il 100% delle disponibilità a tutto il 31.12.1983.

L'ultimo stanziamento di L. 2, 800 miliardi, disponibile nel 1985 concluderà, con l'approvazione di ulteriori progetti di pari importo il programma finanziato con la legge in oggetto.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N. 849

Norme per il completamento delle opere di difesa dei
comprensori agricoli retrostanti il litorale ferra-
rese

Il complesso degli stanziamenti utilizzabili negli esercizi dal 1980 al 1983 ascendono a L. 21 miliardi.

L'impiego delle disponibilità procede in relazione ai programmi predisposti dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per l'Emilia - Romagna

LEGGE 3 FEBBRAIO 1981, N.14

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano

Il Ministero dell'Agricoltura, in base alla legge sopraindicata provvede ad operare il trasferimento degli stanziamenti disposti alla Regione Emilia Romagna, mediante assegnazioni, quale contributo dello Stato per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano.

Al 30.6.1984, sulla base di richieste della Regione si è provveduto ad una ulteriore assegnazione di L. 2 miliardi, portando così a L. 11 miliardi il complesso delle assegnazioni disposte.

Durante il primo semestre 1984 si è altresì disposto l'integrale pagamento delle assegnazioni alla Regione Emilia Romagna, per complessive L. 4,5 miliardi

Nell'esercizio 1985 verrà iscritto l'ultimo stanziamento di L. 2 miliardi per completare la dotazione complessiva della legge pari a L. 13 miliardi.

LEGGE FINANZIARIA 30 MARZO 1981, N° 119 - ART.28

Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni.-

La legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- Qualificazione e formazione professionale quadri dirigenti di cooperative agricole.- Detta attività viene realizzata attraverso corsi residenziali, seminari e formazioni individuali. A completamento della preparazione teorica ai partecipanti viene assegnata una borsa di studio semestrale o annuale, fruibile presso organismi cooperativi;
- Informazione, divulgazione e aggiornamento sulla tematica cooperativistica. Detta attività viene realizzata attraverso incontri di studio, convegni, studi e ricerche nel settore tecnico, economico e fiscale, pubblicazioni informative e divulgative su stampa specializzata;
- Costituzione d'avviamento a sostegno di concorsi nazionali di cooperative agricole.- Detta attività viene realizzata attraverso la concessione di contributi per la costituzione e l'avviamento di Consorzi Nazionali di cooperative e sulle spese di gestione sostenute da organismi già costituiti per le operazioni che vanno dalla raccolta alla commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici, nonchè di contributi per prestiti destinati alla conduzione ed alla corresponsione di anticipazione ai soci conferenti.

Per le predette iniziative sono state predisposte le lettere di affidamento a favore dei Consorzi beneficiari, e sono in corso i decreti di liquidazione con i relativi mandati di pagamento.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, n.219

Interventi di ripartizione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi sismici (impianti demaniali di mercato)

In base a delibera CIPE emessa in attuazione della legge in oggetto è stata stanziata sul capitolo 7407 la somma complessiva di L.11.700.000.000.

Su tale assegnazione sono stati già assunti impegni per L. 9.158.000.000 in dipendenza dell'approvazione di progetti per il ripristino e completamento di strutture di mercato per la valorizzazione di prodotti agricoli, nonché per la riparazione e ricostruzione di edifici di servizio e caserme del corpo forestale.

Sono in corso di istruttoria ulteriori progetti per totale assorbimento delle disponibilità residue.

LEGGE 1° AGOSTO 1981, N° 423

Interventi per l'agricoltura.-

Le legge dispone finanziamenti per l'attuazione delle seguenti iniziative:

- Concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, zootecnici e lattiero-caseari;
- Concessione di mutui integrativi a tasso agevolato, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi della legge 27.12.1977, n° 984 a favore di cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di produzione integrata;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari, a breve, medio e lungo termine a favore di cantine e stalle sociali;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali stipulati da cooperative ortofrutticole e lattiero-casearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passività onerose derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31.12.1980;
- Incremento delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui all'art.12 della legge 27 ottobre 1966, n° 910.

Per le iniziative previste ai punti 1 e 2 si stanno predisponendo i decreti di liquidazione con i relativi mandati di pagamento a favore dei Consorzi beneficiari.

Per le iniziative previste ai punti 3 e 4 sono stati predisposti i decreti di riparto ed i relativi mandati di pagamento dei fondi a favore delle Regioni a statuto speciale e ordinario nonché per le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Le disponibilità del "fondo" di cui al punto 5) sono state ripartite tra le Regioni a statuto speciale e ordinario, nonché tra le provincie autonome di Trento e di Bolzano e successivamente assegnate agli Istituti di Credito.

LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

La legge in argomento prevede interventi di notevole rilevanza nel settore agricolo ed, in particolare, per la costruzione o ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitano l'impiego di fonti di energia rinnovabili o il risparmio e/o il recupero di energia.

In attuazione di detta legge il Ministero dell'agricoltura ha dato luogo ad una serie di adempimenti e in particolare, ai sensi del II comma dell'articolo 3, sono stati definiti ed emanati i criteri per la ristrutturazione e la costruzione di impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale attraverso l'apporto anche di un apposito gruppo di lavoro di esperti e la consultazione con le Regioni.

Sono stati pure attivati fattivi rapporti di stretta collaborazione con il Ministero dell'Industria per la più efficace possibile considerazione del settore agricolo, nel quadro dell'applicazione della intera legge n. 308 e, più specificamente, dell'art. 2 (coordinamento degli interventi ed incentivazione della ricerca) degli artt. 6 ed 8 (contenimento dei consumi) e dell'art. 11 (impianti dimostrativi).

Inoltre, con le Regioni, mediante la costituzione di un Comitato tecnico, è stato avviato un proficuo scambio di informazioni e di coordinamento degli interventi energetici; in questo ambito è stata definita anche una modulistica utile alle Regioni quale modello per la raccolta e l'istruttoria delle domande di contributo ed è allo studio la possibilità di organizzare corsi brevi o seminari per funzionari regionali preposti, appunto, all'applicazione della legge n.308 per il settore agricolo.

Per quanto riguarda, in particolare, la ripartizione delle somme, di cui all'art. 12, sono stati ripartiti fra le Regioni gli stanziamenti relativi agli esercizi 1981, 1982 e 1983. Occorre ricordare, a tale proposito, che la legge, pur essendo stata approvata nel 1982, recava stanziamenti anche con riferimento al 1981, stantè i lunghi tempi dell'approvazione parlamentare.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N° 526

Provvedimenti urgenti per l'economia

Art. 56 F.I.O. 1982 - Fondo Investimento e Occupazione.

Con la legge sopraindicata sono state dettate disposizioni per il finanziamento di progetti di rilevante interesse economico nei vari settori produttivi, e quindi anche nel settore agricolo.

Per quanto concerne il settore bonifica e irrigazione il CIPE ha disposto il finanziamento di due progetti, rispettivamente presentati dal Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno ed al consorzio di bonifica Apulo Lucano per complessive lire 9,95 miliardi.

Il relativo stanziamento, iscritto al capitolo 7714 è stato integralmente impegnato ed i relativi lavori sono in corso di esecuzione.

Per quanto concerne il settore degli impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di pertinenza statale, il CIPE ha disposto in applicazione della suddetta legge, i finanziamenti di due progetti rispettivamente in Caltagirone per la liofilizzazione dei succhi di arancio e a S. Benedetto dei Marzi per un impianto di lavorazione ed irradiazione delle patate.

Il predetto stanziamento per complessive L. 9 miliardi è stato impegnato per L.8,600 miliardi.

LEGGE 26 APRILE 1983, N° 130

Legge finanziaria 1983

La predetta legge prevede le seguenti iniziative:

- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti;
- Concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;
- Ulteriore incremento delle disponibilità del "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" di cui all'art. 12 della legge 27.10.1966, n° 910.

Per le iniziative di cui al punto 1) è stato emesso il decreto di riparto dei fondi, ed i relativi mandati di pagamento a favore delle Regioni a statuto speciale ed ordinario nonchè delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Per le iniziative di cui al punto 2) è in corso la ripartizione dei fondi tra le Regioni a statuto speciale ed ordinario nonchè tra le Provincie Autonome di Trento e Bolzano.

Le disponibilità del "Fondo" di cui al punto 3) sono state ripartite tra le Regioni a statuto ordinario e speciale nonchè tra le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e successivamente assegnate agli Istituti di credito.